

III. STATUTO

ORSAY EURIBOR PLUS

Società di Investimento a Capitale Variabile
Sede sociale: 21-25 rue Balzac - 75 008 Parigi
345.278.188 RCS PARIGI

TITOLO 1 – FORMA, OGGETTO, DENOMINAZIONE, SEDE SOCIALE, DURATA DELLA SOCIETÀ

Articolo 1 – Forma

È formato dai detentori di azioni di seguito create e da quelle che ulteriormente lo saranno una Società di Investimento a Capitale Variabile (SICAV) governata in particolare dalle disposizioni del codice del commercio relative alle società commerciali (Libro II – Titolo II – Capitoli V e VI) del codice monetario e finanziario (Libro II – Titolo I – Capitolo IV), i loro testi di applicazione, i testi successivi e dai presenti statuti.

Articolo 2 – Oggetto

Questa società ha per oggetto la costituzione e la gestione di un portafoglio di strumenti finanziari e di depositi..

Articolo 3 – Denominazione

La Società ha per denominazione: **ORSAY EURIBOR PLUS**, seguita dalla menzione « Società di Investimento a Capitale Variabile » accompagnata o meno da "SICAV".

Articolo 4 – Sede Sociale

La sede sociale è al 21-25 rue Balzac – 75008 Parigi

Articolo 5 – Durata

La durata della società è di 99 anni dalla sua immatricolazione al registro del commercio e delle società, eccetto nei casi di scioglimento anticipato o di proroga previsti dai presenti statuti.

TITOLO 2 – CAPITALE, VARIAZIONI DEL CAPITALE, CARATTERISTICHE DELLE AZIONI

Articolo 6 – Capitale sociale

Il capitale iniziale della SICAV arriva alla cifra di 50 milioni di franchi valutata in 5000 azioni interamente liberate della stessa categoria. È stato costituito in versamenti in numerari.

La SICAV si riserva il diritto di raggruppare o di valutare le sue azioni per decisione dell'assemblea generale straordinaria.

Le azioni potranno essere frazionate, su decisione del consiglio di amministrazione, in decimi, centesimi, millesimi, deci-millesimi denominate frazioni di azione.

Le disposizioni degli statuti che regolano l'emissione e il rimborso di azioni sono applicabili alle frazioni di azione il cui valore sarà sempre proporzionale a quello dell'azione che esse rappresentano.

Tutte le altre disposizioni degli statuti relative alle azioni si applicano alle frazioni di azione senza che sia necessario specificarlo, ad eccezione di quando è disposto diversamente.

Articolo 7 – Variazioni del capitale

L'importo del capitale è suscettibile a modificazioni, che risultano dall'emissione della società di nuove azioni e di diminuzioni consecutive al rimborso di azioni dalla società agli azionisti che ne fanno la richiesta.

Articolo 8 – Emissioni, rimborsi delle azioni

Le azioni della SICAV sono emesse ad ogni momento a richiesta degli azionisti sulla base del loro NAV aumentato, all'occorrenza, delle commissioni di sottoscrizione.

I rimborsi e le sottoscrizioni sono effettuati nelle condizioni e secondo le modalità definite nel prospetto semplificato e nella nota dettagliata

Ogni sottoscrizione di nuove azioni deve, a pena di nullità, essere interamente liberata e le azioni emesse portano lo stesso diritto di interesse delle azioni esistenti il giorno di emissione.

In applicazione dell'articolo L. 214-19 del codice monetario e finanziario, il rimborso dalla società delle sue azioni, come l'emissione di azioni nuove, possono essere sospesi, a titolo provvisorio, dal consiglio di amministrazione, quando circostanze eccezionali lo esigono e se l'interesse degli azionisti lo richiede.

Quando l'attivo netto della SICAV (o all'occorrenza, di un comparto) è inferiore all'importo fissato dalla regolamentazione, nessun rimborso di azione può essere effettuato (sul comparto interessato, eventualmente)

Lorsque l'actif net de la SICAV (ou le cas échéant, d'un compartiment) est inférieur au montant fixé par la réglementation, aucun rachat des actions ne peut être effectué (sur le compartiment concerné, le cas échéant).

Articolo 9 – Calcolo del NAV

Il calcolo del NAV dell'azione è effettuata tenendo conto delle regole di valutazione precisate nella nota dettagliata del prospetto completo. Inoltre, un NAV istantaneo indicativo sarà calcolato da Euronext in caso di ammissione alla quotazione..

I capitali in natura possono comportare solo titoli, valori o contratti ammessi a comporre l'attivo degli OICVM; essi sono valutati conformemente alle regole di valutazione applicabili al calcolo del NAV.

Articolo 10 – Forma delle azioni

Le azioni potranno rivestire la forma al portatore o nominativa, a scelta dei sottoscrittori.

In applicazione dell'articolo L. 214-4 del codice monetario e finanziario e del decreto n°83-359 del 2 maggio 1983 relativo al regime dei valori mobiliari, i titoli saranno obbligatoriamente iscritti in conti tenuti secondo il caso dall'emittente o un intermediario abilitato.

I diritti dei titolari saranno rappresentati da un'iscrizione in conto al loro nome:

- presso l'intermediario a loro scelta per i titoli al portatore;
- presso l'emittente e, se lo desiderano, presso l'intermediario a loro scelta per i titoli nominativi.

La società può chiedere una contro-remunerazione a suo carico in ogni momento presso EUROCLEAR France, il nome, la nazionalità e l'indirizzo degli azionisti della SICAV, come la quantità dei titoli detenuti per ciascuno di loro.

Articolo 11 – Quotazione

Le azioni possono essere oggetto di un'ammissione alla quotazione secondo la regolamentazione in vigore.

In questo caso, la SICAV, dovrà avere messo in opera un dispositivo che permette di assicurarsi che il prezzo della sua azione non si distanzi sensibilmente dal proprio NAV.

Articolo 12 – Diritti e obblighi connessi alle azioni

Ciascuna azione da diritto, nella proprietà dell'attivo sociale e nella divisione dei benefici, ad una quota proporzionale alla frazione del capitale che essa rappresenta.

I diritti e gli obblighi connessi all'azione seguono il titolo, a seconda di chi ne usufruisce.

Ogni volta sia necessario possedere più azioni per esercitare un diritto qualsiasi e in particolare, in caso di cambio o di raggruppamento, i proprietari di azioni isolate, o in un numero inferiore a quello richiesto, possono esercitare questi diritti solo alla condizione di favorire i loro affari personali di gruppo, ed eventualmente dell'acquisto o della vendita di azioni necessari.

Articolo 13 – Indivisibilità delle azioni

Tutti i detentori indivisi di un'azione o gli aventi diritto sono tenuti a farsi rappresentare presso la società da una sola e stessa persona nominata in accordo tra loro, o dal presidente del tribunale di commercio del luogo della sede sociale.

I proprietari di frazioni di azioni possono raggrupparsi. Essi devono, in questo caso farsi rappresentare nelle condizioni previste dal paragrafo precedente, da una sola e stessa persona che eserciterà, per ciascun gruppo, i diritti connessi alla proprietà di un'azione intera.

TITOLO 3 – AMMINISTRAZIONE E DIREZIONE DELLA SOCIETÀ

Articolo 14 – Amministrazione

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione di tre membri almeno e da diciotto al massimo, nominati dall'assemblea generale.

In corso di vita sociale, gli amministratori sono nominati o rinominati nelle loro funzioni dall'assemblea generale ordinaria degli azionisti.

Gli amministratori possono essere delle persone fisiche o giuridiche. Queste ultime devono, al momento della loro nomina, designare un rappresentante permanente che è sottoposto alle stesse condizioni e obblighi e che detiene le stesse responsabilità civili e penali che è membro del consiglio di amministrazione e il suo nome proprio, senza pregiudizi di responsabilità della persona giuridica che esso rappresenta.

Questo mandato di rappresentante permanente gli è concesso per la durata di quella della persona giuridica che esso rappresenta. Se la persona giuridica revoca il mandato del suo rappresentante, essa è tenuta a notificare alla SICAV, senza far trascorrere del tempo, per lettera raccomandata, questa revoca come l'identità del suo nuovo rappresentante permanente. Lo stesso vale per i casi di decesso, dimissione o impedimento prolungato del rappresentante permanente.

Articolo 15 – Durata delle funzioni degli amministratori – Rinnovo del consiglio di amministrazione

Sotto riserva delle disposizioni dell'ultimo paragrafo del presente articolo, la durata delle funzioni degli amministratori è tre anni, ciascun anno si intende nell'intervallo tra le due assemblee generali annuali consecutive.

Se una o più sedi di amministratori diventano vacanti tra due assemblee generali, in seguito a decesso o a dimissioni, il consiglio di amministrazione può procedere a dei nominativi a titolo provvisorio.

L'amministratore nominato dal consiglio a titolo provvisorio in sostituzione di un altro, svolge la funzione solo durante il tempo che resta alla fine del mandato del suo predecessore. La sua nomina è sottoposta a ratificazione della successiva assemblea generale.

Ogni amministratore uscente è rieleggibile. Essi possono essere revocati in ogni momento dall'assemblea generale ordinaria.

Le funzioni di ogni membro del consiglio di amministrazione finiscono all'esito della riunione dell'assemblea generale ordinaria degli azionisti che hanno discusso sui conti dell'esercizio svolto e tenuta nell'anno nel corso della quale esegue il suo mandato, essendo inteso che, se l'assemblea non è riunita nel corso di questo anno, le suddette funzioni del membro interessato finiscono il 31 dicembre dello stesso anno, tutto con riserva di eccezioni come di seguito.

Ogni amministratore può essere nominato per una durata inferiore a tre anni quando sarà necessario un rinnovamento del consiglio resta sia regolare sia possibile e completo in ogni periodo di tre anni. Sarà particolarmente come il numero degli amministratori è aumentato o diminuito e che la regolarità del rinnovamento si trovi allocato.

Quando il numero dei membri del consiglio di amministrazione diventa inferiore al minimo consentito, il o i membri restanti devono convocare immediatamente l'assemblea generale ordinaria degli azionisti in vista di completare l'effettivo numero del consiglio.

Il consiglio di amministrazione può essere rinnovato per frazione.

In caso di dimissione o di decesso di un amministratore e quando il numero degli amministratori restanti in funzione è superiore o uguale al minimo statutario, il consiglio può, a titolo provvisorio e per la durata del mandato restante, operare al suo posto.

Articolo 16 – Ufficio del consiglio

Il consiglio tra i suoi membri esiste, per la durata che determina, ma senza questa durata eccedere quella del suo mandato di amministratore, un presidente che deve essere obbligatoriamente una persona fisica.

Il presidente del consiglio di amministrazione rappresenta il consiglio di amministrazione, Egli organizza e dirige i lavori di esso, di cui rende conto all'assemblea generale. Egli vigila al buon funzionamento degli organi della società e si assicura, in particolare, che gli amministratori sono atti a compiere il proprio lavoro.

Se lo giudica utile, nomina ugualmente un vice-presidente e può anche scegliere un segretario, anche fuori dal consiglio.

Articolo 17 – Riunioni e delibere del consiglio

Il consiglio di amministrazione si riunisce per convocazione del presidente tanto spesso quanto l'interesse della società esige, sia presso la sede sociale, sia in qualsiasi altro luogo indicato nell'avviso di convocazione.

Quando per più di due mesi il consiglio non si è riunito, il terzo almeno dei suoi membri può chiedere al presidente di convocarlo attraverso un ordine del giorno stabilito. Il direttore generale può ugualmente domandare al presidente di convocare il consiglio di amministrazione attraverso un ordine del giorno stabilito. Il presidente è legato a queste richieste.

Le convocazioni sono effettuate con una semplice lettera.

La presenza della metà almeno dei membri è necessaria per la validità delle delibere.

Le decisioni sono prese con la maggioranza delle voci dei membri presenti o rappresentati.

Ogni amministratore dispone di una voce in capitolo, In caso di divisione, la voce del presidente della seduta è determinante.

Articolo 18 – Processi verbali

I verbali di amministrazione sono inviati e le copie o estratti delle delibere sono certificate conformemente alla legge.

Articolo 19 – Poteri del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione determina gli orientamenti dell'attività della società e vigila la loro messa in opera. Nel limite dell'oggetto sociale sotto riserva dei poteri espressamente attribuiti dalla legge alle assemblee di azionisti, si parla di ogni questione che interessa il buon mercato della società e regola dalle sue delibere gli affari che la concernono. Il consiglio di amministrazione procede ai controlli e verifiche che esso giudica opportune. Ogni amministratore riceve le informazioni necessarie allo svolgimento della propria missione e può ottenere presso la direzione generale tutti i documenti che esso crede utili.

Articolo 20 – Direzione generale – Censori

La direzione generale della società è assunta sotto la responsabilità, sia dal presidente del consiglio di amministrazione, sia da un'altra persona fisica nominata dal consiglio di amministrazione e che porta il titolo di direttore generale.

La scelta tra le due modalità di esercizio della direzione generale è effettuata nelle condizioni fissate dai presenti statuti dal consiglio di amministrazione per una durata che finisce le funzioni di presidenza del consiglio di amministrazione in esercizio. Gli azionisti e i terzi sono informati di questa scelta nelle condizioni definite dalle disposizioni legislative e regolamentari in vigore.

In funzione della scelta effettuata dal consiglio di amministrazione conformemente alle disposizioni sopra definite, la direzione generale è assicurata, sia dal presidente, sia dal direttore generale.

Quando il consiglio di amministrazione sceglie la dissociazione delle funzioni di presidente e di direttore generale, esso procede alla nomina del direttore generale, e fissa la durata del suo mandato. Quando la direzione generale della società è assunta dal presidente del consiglio di amministrazione, le disposizioni che seguono relative al direttore generale sono a lui applicabili.

Con riserva dei poteri che la legge gli attribuisce espressamente alle assemblee di azionisti come i poteri che essa riserva in maniera speciale al consiglio di amministrazione, e nel limite dell'oggetto sociale, il direttore generale è investito di poteri più estesi per agire in tutte le circostanze a nome della società. Esercita questi poteri nel limite dell'oggetto sociale e con riserva di questi che la legge gli attribuisce espressamente alle assemblee di azionisti e al consiglio di amministrazione. Esso rappresenta la società nei rapporti con i terzi.

Il direttore generale può consentire tutte le deleghe parziali dei suoi poteri ad ogni persona di sua scelta.

Il direttore generale è revocabile in ogni momento dal consiglio di amministrazione.

Su proposito del direttore generale, il consiglio di amministrazione può nominare fino a cinque persone fisiche incaricate di assistere il direttore generale con il titolo di direttore generale delegato.

I direttori generali delegati sono revocabili in ogni momento dal consiglio di amministrazione su proposta del direttore generale.

In accordo con il direttore generale, il consiglio di amministrazione determina l'estensione e la durata dei poteri conferiti ai direttori generali delegati.

Questi poteri possono comportare facoltà di delega parziale. In caso di cessione di funzioni o di impedimenti del direttore generale, essi conservano, eccetto decisioni contrarie del consiglio, le loro funzioni e le loro attribuzioni fino alla nomina del nuovo direttore generale.

I direttori generali delegati dispongono, rispetto ai terzi, gli stessi poteri del direttore generale.

Articolo 21 – Allocations e remunerazioni del consiglio e dei censori

Può essere allocata al consiglio di amministrazione una remunerazione fissata annualmente a titolo di gettone di presenza il cui importo, portato a cariche di gestione, è determinato dall'assemblea generale ordinaria e dimora fino alla decisione contraria di questa assemblea

Il consiglio di amministrazione ripartisce questa remunerazione nelle proporzioni che esso giudica convenienti.

Articolo 22 – Depositario

Il depositario, designato dal Consiglio d'Amministrazione è il seguente: **BANQUE D'ORSAY – 21-25 rue Balzac - 75 008 PARIGI.**

Il depositario assicura la conservazione delle attività della SICAV, verifica gli ordini della società di gestione concernenti gli acquisti e le vendite di titoli così come quelli relativi all'esercizio dei diritti di sottoscrizione e d'assegnazione legati ai titoli in portafoglio della SICAV. Assicura tutti gli incassi e i pagamenti.

Il depositario si assicura della regolarità delle decisioni della società di gestione o SICAV. Prende, all'occorrenza, tutte le misure conservative che ritiene utili. In caso di controversia con la SICAV, informa l'Autorité des Marchés Financiers.

Articolo 23 – Il prospetto semplificato e la nota dettagliata

Il Consiglio d'Amministrazione ha tutti i poteri per apportare, eventualmente, tutte le modifiche volte ad assicurare la buona gestione della Società, il tutto nel quadro delle disposizioni legislative e regolamentari proprie delle SICAV.

TITOLO 4 – REVISORE DEI CONTI

Articolo 24 – Nomina- Poteri – Remunerazione

Il revisore è designato per sei esercizi dal consiglio di amministrazione previo consenso dell'Autorità dei Mercati Finanziari, tra le persone abilitate ad esercitare queste funzioni nelle società commerciali.

Egli può essere rinnovato nelle sue funzioni.

Egli porta a conoscenza dell'Autorità dei Mercati Finanziari, come all'assemblea generale della SICAV, le irregolarità e le inesattezze che egli ha rilevato nell'adempimento della sua funzione.

La valutazione delle attività e la determinazione di parità di scambio nelle operazioni di trasformazione, fusione o scissione sono effettuate sotto il controllo del revisore dei conti.

Egli stima ogni apporto in natura e pone sotto la sua responsabilità un rapporto relativo ad ogni valutazione ed alla sua remunerazione.

Egli certifica l'esattezza della composizione dell'attivo e degli altri elementi prima della pubblicazione.

Gli onorari del revisore dei conti sono fissati di comune accordo tra il medesimo ed il consiglio di amministrazione della SICAV in base ad un programma di lavoro che precisa le istanze considerate necessarie.

In caso di liquidazione, egli valuta l'ammontare dell'attivo e stabilisce un rapporto sulle condizioni di questa liquidazione.

Il revisore dei conti attesta le situazioni che servono di base per la distruzione degli acconti.

Un revisore dei conti supplente è designato per sei esercizi dal consiglio di amministrazione previo consenso dell'Autorità dei Mercati Finanziari, tra le persone abilitate ad esercitare queste funzioni nelle società commerciali; il revisore dei conti supplente rimpiazzerà a pieno diritto il titolare in caso di rifiuto, d'impedimento, di revoca, di dimissioni o di decesso.

TITOLO 5 – ASSEMBLEE GENERALI

Articolo 25 – Assemblee generali

Le Assemblee Generali sono convocate e deliberano alle condizioni previste dalla legge.

L'Assemblea Generale ordinaria annuale, che deve approvare i conti della Società, è riunita obbligatoriamente entro i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Le riunioni si terranno, sia presso la sede sociale, sia in un altro luogo precisato nell'avviso di convocazione.

Tutti gli azionisti possono partecipare, personalmente o tramite mandatario, alle assemblee dietro dimostrazione della propria identità e della proprietà dei titoli, sotto forma, sia di iscrizione nominativa, sia di deposito titoli al portatore o di certificato di deposito, nel luogo indicato nella convocazione della riunione; il termine nel corso del quale devono essere esplicitate queste formalità è di cinque giorni prima della riunione dell'assemblea.

Un azionista può farsi rappresentare da un altro azionista o da un suo congiunto.

Un azionista può ugualmente votare per corrispondenza nelle condizioni previste dalla normativa in vigore.

Le Assemblee Generali sono presiedute dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione, o in sua assenza, da un Vice-Presidente o da un Amministratore delegato per questo scopo dal Consiglio. In mancanza, l'Assemblea Generale elegge essa stessa il suo Presidente.

I verbali d'assemblea sono redatti e le loro copie sono certificate e rilasciate conformemente alla legge.

TITOLO 6 – RENDICONTI ANNUALI

Articolo 26 - Esercizio sociale

L'anno sociale comincia all'indomani dell'ultimo giorno della borsa di Parigi del mese di dicembre e termina l'ultimo giorno della borsa di Parigi dello stesso mese dell'anno seguente.

Articolo 27 – Assegnazione e ripartizione dei risultati

Il Consiglio d'Amministrazione chiude il risultato netto dell'esercizio che, conformemente alle disposizioni di legge, è uguale all'ammontare degli interessi, rendite, premi e allocazioni, dividendi, gettoni di presenza e tutti gli altri proventi relativi ai titoli costituenti il portafoglio della SICAV, (e/o all'occorrenza di ciascun comparto), maggiorato del prodotto delle somme momentaneamente disponibili e diminuito dell'importo delle spese di gestione, del servizio dei prestiti e delle eventuali somme in ammortamento. Le somme distribuibili sono uguali al risultato netto aumentato del riporto a nuovo (salvo che per le SICAV di capitalizzazione) e maggiorato del saldo del conto di regolarizzazione dei redditi afferenti all'esercizio chiuso.

Le somme distribuibili sono integralmente capitalizzate ad eccezione di quelle che sono l'oggetto di una distribuzione obbligatoria in virtù della legge.

TITOLO 7 – PROROGA – SCIoglimento– LIQUIDAZIONE

Articolo 28 – Proroga o scioglimento anticipato

Il Consiglio d'Amministrazione può, in qualunque momento quale che sia la causa, proporre ad un'Assemblea Straordinaria la proroga o lo scioglimento anticipato e la liquidazione della SICAV.

L'emissione di nuove azioni e il riacquisto da parte della SICAV di azioni agli azionisti che ne fanno domanda cessano il giorno di pubblicazione dell'avviso di convocazione della riunione dell'Assemblea Generale alla quale saranno proposte lo scioglimento anticipato e la liquidazione della Società, o alla scadenza della durata della Società.

Articolo 29 – Liquidazione

Alla scadenza del termine fissato dallo statuto o in caso di risoluzione che decida uno scioglimento anticipato, l'Assemblea Generale regola, su proposta del Consiglio d'Amministrazione, il modo di liquidazione e nomina uno o più liquidatori. Il liquidatore rappresenta la Società. Egli è abilitato a pagare i creditori ed a ripartire il saldo disponibile. La sua nomina mette fine ai poteri degli amministratori ma non a quelli del revisore dei conti.

Il liquidatore può, in virtù di una delibera dell'Assemblea Generale Straordinaria, conferire ad un'altra società tutti o di parte dei beni, diritti e obbligazioni della società disciolta, o cedere ad una società o altra persona i suoi beni, diritti ed obbligazioni.

Il prodotto netto della liquidazione, dopo il regolamento del passivo, è ripartito in contanti, o in titoli, tra gli azionisti

L'Assemblea Generale regolarmente costituita, conserva durante la liquidazione le stesse caratteristiche che aveva durante il decorso della Società; essa ha, in particolare, il potere di approvare i conti della liquidazione e di rilasciare la liberatoria al liquidatore.

TITOLO 8 – CONTROVERSIE

Articolo 30 – Competenza – Elezione di domicilio

Tutte le controversie che possono nascere durante il corso della società o della propria liquidazione, sia tra gli azionisti e la società, sia tra gli azionisti stessi a causa di affari sociali, sono giudicati conformemente alla legge e sottoposte alla giurisdizione dei tribunali competenti.

REGOLAMENTO DEL FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO ORSAY 33

ORSAY ASSET MANAGEMENT

21-25 rue Balzac
75 008 PARIGI

TITOLO I

ATTIVI E QUOTE

Articolo 1 – Quote in comproprietà

I diritti dei comproprietari sono espressi in quote, ciascuna delle quali corrisponde ad un'uguale frazione dell'attivo del Fondo. Ogni possessore di quote dispone di un diritto di comproprietà sulle attività del Fondo proporzionale al numero di quote possedute.

La durata del Fondo è di 99 anni dalla data di costituzione salvo il caso di scioglimento anticipato o della proroga prevista nel presente regolamento.

La società di gestione si riserva il diritto di raggruppare o di frazionare le quote del FCI.

Le quote potranno essere divise, raggruppate o frazionate su decisione dell'amministrazione della Società di gestione o del suo presidente in decimi, centesimi, millesimi o deci-millesimi, denominati frazioni di quote.

Le disposizioni del regolamento regolanti l'emissione e il riscatto di quote sono applicabili alle frazioni di quote il cui valore sarà sempre proporzionale a quello della quota che rappresenta. Tutte le altre disposizioni del regolamento relative alle quote si applicano alle frazioni di quote senza che sia necessario specificarlo, salvo quando non è disposto altrimenti.

Infine, l'amministrazione della Società di gestione o il suo presidente può, su decisione presa da esso stesso in via esclusiva, procedere al frazionamento delle quote mediante la creazione di nuove quote, che vengono attribuite ai portatori in cambio delle vecchie quote.

Articolo 2 – Importo minimo dell'attivo

Non è possibile procedere al riscatto delle quote se l'attivo del Fondo scende al di sotto di 300.000 Euro; in questo caso, e salvo che l'attivo nel frattempo non sia ridiventato superiore a questo importo, la Società di gestione adotta le disposizioni necessarie per procedere entro il termine di trenta giorni alla fusione o allo scioglimento del Fondo.

Articolo 3 - Emissione e riacquisto delle quote

Le quote sono emesse in qualsiasi momento della domanda dei detentori sulla base del loro valore di liquidazione aumentato, se possibile, delle commissioni di sottoscrizione.

Le sottoscrizioni e i riacquisti sono effettuati alle condizioni e secondo le modalità precisate nel prospetto semplificato e nella nota dettagliata.

Le quote del Fondo comune d'investimento mobiliare possono essere oggetto di una quotazione secondo la normativa vigente.

Le sottoscrizioni devono essere interamente liberate il giorno del calcolo del valore.

Esse possono essere effettuate per contanti e/o mediante apporti di valori mobiliari. La Società di gestione ha il diritto di rifiutare i valori mobiliari proposti e, a tale scopo, dispone di un termine di sette giorni a partire dal loro deposito per comunicare la sua decisione. In caso di accettazione, i valori apportati vengono valutati secondo le regole fissate nell'articolo 4 e la sottoscrizione ha luogo sulla base del primo valore successivo all'accettazione dei titoli mobiliari interessati.

I riacquisti vengono effettuati esclusivamente in contanti, salvo in caso di liquidazione del Fondo quando i detentori delle quote abbiano espresso il loro accordo ad essere rimborsati in titoli. I riacquisti vengono liquidati dal depositario entro un termine massimo di cinque giorni successivo a quello della valutazione della quota.

Tuttavia, se, in presenza di circostanze eccezionali, il rimborso necessita della preventiva realizzazione degli attivi compresi nel Fondo, questo termine può essere prolungato sino ad un massimo di 30 giorni.

Salvo il caso di successione o di divisione dei beni tra discendenti, la cessione o il trasferimento di quote tra detentori, o da detentori a un terzo, sono assimilati a un riacquisto seguito da una sottoscrizione; se si tratta di un terzo, l'importo della cessione o del trasferimento deve,

all'occorrenza, essere integrato da parte del beneficiario per raggiungere almeno l'importo minimo di sottoscrizione richiesto dal prospetto semplificato e dal prospetto completo.

In applicazione dell'articolo L 214-30 del codice monetario e finanziario, il rimborso del Fondo Comune di Investimento delle sue quote, come l'emissione di quote nuove, possono essere sospesi, a titolo provvisorio, dalla Società di gestione, quando le circostanze eccezionali lo esigono e se l'interesse dei detentori di quote lo richiede.

Qualora l'attivo netto del Fondo Comune di Investimento fosse inferiore all'importo fissato dalla regolamentazione, nessun rimborso delle quote potrà essere effettuato

Articolo 4 - Calcolo del valore liquidativo delle quote

Il calcolo del valore della quota è effettuato tenendo conto delle regole di valutazione presenti nella nota dettagliata del prospetto completo.

I conferimenti per natura comportano solo dei titoli, valori o contratti ammessi a comporre l'attivo degli OICVM; essi sono valutati conformemente alle regole di valutazione applicabili al calcolo del NAV.

TITOLO 2

FUNZIONAMENTO DEL FONDO

Articolo 5 - La società di gestione

La gestione del Fondo è assicurata dalla Società di gestione in conformità all'orientamento definito per il Fondo.

La Società di gestione agisce in ogni caso per conto dei detentori di quote ed è la sola che può esercitare i diritti di voto connessi ai titoli compresi nel Fondo

Articolo 5 bis - Regole di funzionamento

Gli strumenti e i depositi di utilizzo all'attivo dell'OICVM così come le regole di investimento sono descritti nella nota dettagliata del prospetto completo.

Articolo 6 - Il depositario

Il depositario assicura la conservazione delle attività comprese nel Fondo, verifica gli ordini della Società di gestione riguardanti gli acquisti e le vendite di titoli, così come quelli relativi all'esercizio dei diritti di sottoscrizione e di attribuzione annessi ai titoli compresi nel Fondo. Esso provvede agli incassi e ai pagamenti.

Il depositario deve accertarsi della regolarità delle decisioni della Società di gestione. All'occorrenza deve adottare tutte le misure conservative che ritiene utili. In caso di controversia con la Società di Gestione, egli informa l'Autorità dei mercati finanziari.

Articolo 7 - Il revisore dei conti

Un Revisore dei conti è designato per sei esercizi, previo parere favorevole dell'Autorità dei mercati finanziari, da parte del Consiglio d'Amministrazione della Società di gestione.

Esso effettua le verifiche e i controlli previsti dalla legge e in particolare certifica, ogni qualvolta ve ne sia bisogno, la veridicità e la regolarità dei conti e delle indicazioni di natura contabile contenute nel rapporto di gestione.

Può essere rinnovato nelle sue funzioni.

Esso porta a conoscenza dell'Autorità dei mercati finanziari e della Società di gestione del Fondo, le irregolarità e le inesattezze che ha riscontrato nell'espletamento delle sue funzioni.

Le valutazioni delle attività e la determinazione delle parità di cambio nelle operazioni di trasformazione, fusione o scissione sono effettuate sotto il controllo del Revisore dei Conti.

Esso valuta tutti i conferimenti in natura e dispone sotto la sua responsabilità un rapporto relativo a tale valutazione ed alla propria remunerazione.

Esso attesta l'esattezza della composizione dell'attivo e di altri elementi prima della pubblicazione.

Gli onorari del Revisore dei Conti sono fissati di comune accordo tra esso e l'amministrazione della Società di gestione in funzione di un programma di lavoro che precisi le richieste stimate necessarie.

In caso di liquidazione, esso valuta l'ammontare delle attività e stabilisce un rapporto sulle condizioni di questa liquidazione.

Esso attesta le situazioni sulla base delle quali vengono distribuiti gli acconti.

I suoi onorari sono compresi nelle spese di gestione.

Articolo 8 – I conti e il rapporto di gestione

Alla chiusura di ogni esercizio, la Società di gestione fissa i documenti di sintesi e dispone un rapporto sulla gestione del Fondo durante l'esercizio passato.

L'inventario viene certificato dal depositario e l'insieme dei documenti sopra indicati viene controllato dal Revisore dei Conti.

La Società di gestione mantiene questi documenti a disposizione dei detentori delle quote per i quattro mesi successivi la chiusura dell'esercizio e li informa dell'ammontare dei proventi ai quali hanno diritto: questi documenti sono sia trasmessi per posta su specifica richiesta dei detentori di quote, sia messi a loro disposizione presso la Società di gestione o presso il depositario.

TITOLO 3

MODALITÀ DI DESTINAZIONE DEI RISULTATI

Articolo 9

Il risultato netto dell'esercizio è pari all'importo degli interessi, rendite, dividendi, premi e allocazioni, gettoni di presenza, nonché tutti gli altri proventi relativi ai titoli che compongono il portafoglio del Fondo maggiorato del prodotto delle somme momentaneamente disponibili e diminuito delle spese di gestione e del servizio dei prestiti.

Le somme distribuibili sono pari al risultato netto dell'esercizio aumentato dei riporti a nuovo e aumentato o diminuito del saldo dei conti di compensazione dei redditi relativi all'esercizio chiuso.

La società di gestione decide la ripartizione dei risultati.

Le somme distribuibili vengono interamente capitalizzate ogni anno, ad eccezione di quelle che costituiscono oggetto di una distribuzione obbligatoria a norma di legge.

TITOLO 4

FUSIONE- SCISSIONE- SCIOGLIMENTO- LIQUIDAZIONE

Articolo 10 - Fusione - Scissione

La Società di gestione può apportare, in tutto o in parte, le attività comprese nel Fondo in un altro OICVM da essa gestito, oppure scindere il Fondo in due o più Fondi comuni diversi di cui essa assicurerà la gestione.

Queste operazioni di fusione o di scissione possono essere realizzate soltanto un mese dopo che i detentori di quote ne siano stati avvisati. Esse danno luogo alla consegna di una nuova attestazione che precisa il numero delle quote detenute da ogni detentore.

Articolo 11 - Scioglimento - Proroga

Se gli attivi del Fondo rimangono inferiori, per trenta giorni, all'importo fissato nel precedente articolo 2, la Società di gestione ne informa l'Autorità dei mercati finanziari e procede, salvo operazione di fusione con un altro Fondo comune di investimento, allo scioglimento del Fondo.

La Società di gestione può sciogliere in anticipo il Fondo; essa informa i detentori di quote della sua decisione e a partire da tale data non vengono più accettate domande di sottoscrizione o di riacquisto.

La Società di gestione procede ugualmente allo scioglimento del Fondo in caso di domanda di riacquisto della totalità delle quote, di cessazione della funzione del depositario, quando non venga nominato un altro depositario, oppure se alla scadenza del termine di durata del Fondo essa non viene prorogata.

La Società di gestione informa per posta l'Autorità dei mercati finanziari della data e della procedura di scioglimento adottata. In seguito, essa invia all'Autorità dei mercati finanziari il rapporto del Revisore dei Conti.

La proroga di un Fondo può essere decisa dalla Società di gestione d'accordo con il depositario. La decisione deve essere presa almeno 3 mesi prima della scadenza della durata prevista per il Fondo e comunicata ai detentori di quote e all'Autorità dei mercati finanziari.

Articolo 12 - Liquidazione

In caso di scioglimento, il depositario, o, all'occorrenza, la Società di gestione, sono incaricati delle operazioni di liquidazione. Ad essi sono conferiti i più ampi poteri per realizzare le attività, pagare gli eventuali creditori e distribuire il saldo disponibile fra i detentori di quote per contanti o in valori.

Il Revisore dei Conti e il depositario continuano ad esercitare le loro funzioni fino al termine delle operazioni di liquidazione

TITOLO 5 CONTROVERSIE

Articolo 13 - Competenza – Elezione di Domicilio

Tutte le controversie relative al Fondo che possano sorgere nel periodo di funzionamento di quest'ultimo, o al momento della sua liquidazione, sia fra i detentori di quote, sia fra questi e la Società di gestione o il depositario, saranno sottoposte alla giurisdizione dei tribunali competenti.